

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

oooooooooooo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 2 del Reg. Del 10/01/2019	OGGETTO: Costituzione parte civile innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro nel procedimento penale n.6065/2011 R.G.N.R. e n.3202/2012 R.G. GIP pendente presso la Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Penale. Conferimento incarico all'Avv. Tiziano Gigli. Revoca deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 20/12/2018
--	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno Dieci del mese di **gennaio** alle ore 12,45, presso la sede dell'Ente, si è riunita la Giunta Comunale di Casali del Manco.

Risultano presenti:

Giunta Comunale				Presente	Assente
1	Stanislao	MARTIRE	Sindaco	X	
2	Federica	PAURA	Vicesindaco		X
3	Carmelo	ROTA	Assessore	X	
4	Francesca	PISANI	Assessore	X	
5	Giulia	LEONETTI	Assessore	X	
6	Michele	RIZZUTI	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Stanislao Martire.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta il Segretario generale Mario Zimbo.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata preliminarmente la propria precedente deliberazione n. 183 del 20/12/2018, ad oggetto: "Costituzione parte civile innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro nel procedimento penale n.6065/2011 R.G.N.R. e n.3202/2012 R.G. GIP pendente presso il Tribunale Penale di Cosenza, GUP Dott. Salvatore Carpino. Conferimento incarico all'Avv. Tiziano Gigli";

Dato atto che detta deliberazione, per mero refuso, reca l'errata indicazione dell'Autorità giudiziaria competente;

Ritenuto inoltre opportuno, con le dovute cautele di riservatezza, integrare la predetta deliberazione con l'indicazione dei soggetti che hanno proposto appello avverso la sentenza di che trattasi;

Ritenuto che per entrambe le predette ragioni sia più corretto adottare una nuova deliberazione previa revoca di quella sopra richiamata;

Ribadito, quindi, che

- a decorrere dal 5 maggio 2017, data di pubblicazione della Legge Regionale n. 11/2017, è stato istituito il Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta;
- ai sensi dell'art. 4 della legge istitutiva il Comune di Casali del Manco è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 11/09/2013 l'Amministrazione Comunale di Pedace ha determinato di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 6065/2011 R.G.N.R. e n. 3202/2012 R.G. GIP pendente presso il Tribunale Penale di Cosenza, GUP Dott. Salvatore Carpino: conferendo apposita procura all'Avv. Tiziano Gigli del Foro di Cosenza;
- il procedimento di primo grado iscritto al n. 6065/2011 R.G.N.R. è stato definito con sentenza n. 1089/2017 emessa il 05.10.2017, depositata il 21.12.2017, e che taluni degli imputati sono stati condannati mentre altri sono stati assolti;
- tutti i dipendenti condannati in primo grado - ad esclusione di uno - hanno proposto appello nelle persone di **omissis**.....;
- è interesse del Comune di Casali del Manco proseguire nell'attività innanzi la Corte di Appello di Catanzaro onde esercitare le attività tipiche della parte civile già costituitasi in primo grado;
- l'Avv. Tiziano Gigli era stato nominato difensore e procuratore della parte civile solo per il primo grado di giudizio;
- è necessario pertanto adottare un nuovo espresso atto di conferimento di incarico;
- è interesse del Comune di Casali del Manco subentrare nel processo iscritto al n. 6065/2011 R.G.N.R. e n. 3202/2012 R.G. GIP pendente allo stato presso la Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione penale, nella posizione di parte civile già assunta dall'estinto Comune di Pedace e con la quale è stato confermato quale procuratore in giudizio e difensore del nuovo ente l'Avv. Tiziano Giuseppe Gigli del Foro di Cosenza, avverso gli appelli proposti;
- esistono gli estremi perché nella fattispecie sia rinnovi l'incarico all'Avv. Tiziano Gigli il quale ben conosce la vicenda anche e soprattutto sotto l'aspetto processuale;
- l'Avv. Tiziano Giuseppe Gigli, preventivamente contattato, ha fatto pervenire un'ipotesi parcella;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono resi i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese;

DELIBERA

Di **REVOCARE** preliminarmente, in ragione del refuso illustrato in narrativa, la propria precedente deliberazione n. 183 del 20/12/2018, ad oggetto: “Costituzione parte civile innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro nel procedimento penale n.6065/2011 R.G.N.R. e n.3202/2012 R.G. GIP pendente presso il Tribunale Penale di Cosenza, GUP Dott. Salvatore Carpino. Conferimento incarico all'Avv. Tiziano Gigli”;

di **CONFERMARE** con il presente deliberato il precedente difensore dell'Ente nel procedimento penale n. 6065/2011 R.G.N.R. e n. 3202/2012 R.G. GIP pendente allo stato presso la Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione penale;

di **RINOMINARE e COSTITUIRE** pertanto, nel suddetto procedimento, procuratore speciale e difensore nell'interesse del Comune di Casali del Manco, per quanto *infra* con poteri generali, l'Avv. Tiziano Giuseppe Gigli del Foro di Cosenza, nato a Bergamo il 19/03/1963, CF n. GGL TNG 63C19 A794U, con Studio in Spezzano della Sila (CS), in Via Mattia Preti n.4/A, nel quale elegge domicilio, affinché, per conto e nome del Comune di Casali del Manco in persona del Sindaco pro-tempore, si costituisca e prosegua i compiti e le funzioni della parte civile nel procedimento sopra indicato, nei confronti di tutti gli imputati appellanti la sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Cosenza n. 1089/2017 e per tutti i reati agli stessi ascritti nel predetto giudizio, che sarà fissato innanzi la Corte di Appello di Catanzaro sezione penale per l'udienza che sarà appositamente fissata ovvero in qualsiasi altra udienza successiva, ivi comprese quelle innanzi eventuali altri giudici;

di **CONFERIRE** al nominato difensore sia la qualità di procuratore speciale ex art.100 c.p.p. per la costituzione di parte civile, sia specifico mandato di rappresentanza e difesa della persona offesa ex art. 101 c.p.p. e della costituenda e costituita parte civile in ogni fase, stato e grado del procedimento; all'uopo conferendo al nominato procuratore le necessarie più ampie facoltà, fare dichiarazioni, nominare sostituti sia al fine della difesa che della costituzione di parte civile, ivi compresa la dichiarazione stessa di detta costituzione ed ogni altro atto necessario, ivi compreso quella di formalizzare richieste di risarcimento del danno, per modo che allo stesso non possa mai opporsi mancanza od imprecisione di poteri, essendo il medesimo autorizzato a compiere in ogni fase e grado del giudizio, ivi compreso quello eventuale innanzi la Suprema Corte di Cassazione, tutto quanto sarà necessario ed utile per l'espletamento del mandato conferitogli al fine di far conseguire al mandante, nella qualità, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;

di **AUTORIZZARE** il Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, a quanto necessario per l'esecuzione della presente;

di **DEMANDARE** al Responsabile del Settore 1 a quanto di sua competenza necessario per l'esecuzione della presente, ivi compreso l'impegno di spesa;

di **DICHIARARE** infine, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza.

Il Segretario Generale
F.to Mario Zimbo

Il Sindaco
F.to Stanislao Martire



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO - Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime il seguente parere: favorevole Data, 09/01/2019 Il Responsabile del Settore 1 F.to Dott.ssa Marina Vecchio 
---	---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il seguente parere: favorevole Data, 09/01/2019 Il Responsabile del Settore 2 F.to Dott. Renzo Morrone 
---	---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

x	è divenuta esecutiva il giorno della adozione, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000;
	diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Casali del Manco, 09/01/2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario Zimbo

